

## MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DA CORONAVIRUS “COVID - 19”

### PRIME INDICAZIONI PER LE AZIENDE ASSOCIATE

A seguito dell’evoluzione dello scenario epidemiologico e dei provvedimenti d’urgenza emanati dal Governo sino ad oggi 8 marzo, si forniscono alcune indicazioni di carattere operativo finalizzate al contenimento del contagio da Coronavirus, **nelle more di ulteriori indirizzi da parte della Regione Piemonte e/o delle competenti Autorità nazionali**, tenendo conto delle disposizioni già emanate.

Si precisa che le indicazioni fornite sono di carattere trasversale e quindi sono adattabili in funzione di caratteristiche ed esigenze specifiche delle singole aziende.

Il criterio del DPCM 8 marzo 2020 non appare rivolto al blocco delle attività produttive, lavorative né della circolazione delle merci nelle zone interessate, ma a ridurre al minimo i “rischi indebiti” di contagio derivanti dalla socialità non strettamente indispensabile.

#### Misure di carattere organizzativo

Si tratta di misure a carattere generale, finalizzate a limitare, per quanto possibile, i contatti fisici tra i lavoratori e con le persone esterne all’azienda (ferme ovviamente restando ulteriori soluzioni che ciascuna azienda ritenesse di adottare per propria specificità):

- ☞ favorire, ove possibile farlo, il lavoro agile (*c.d. smart working*) <sup>1</sup>;
- ☞ evitare situazioni di affollamento in ambienti chiusi (es. congressi, convegni), privilegiando soluzioni di comunicazione a distanza;
- ☞ privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto (video/audio conferenza) ovvero, se non fosse possibile, tenere conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali in rapporto al numero di partecipanti, garantendo il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro ed assicurando un adeguato ricambio d’aria nei locali;
- ☞ rafforzare il filtro di ingresso in azienda (reception/portineria) per l’accesso o il passaggio di personale non dipendente, esterni, visitatori, fornitori, clienti, ecc.;
- ☞ regolamentare l’accesso agli spazi destinati alla ristorazione (es. mense), allo svago o simili (es. aree relax, sala caffè, aree fumatori), programmando il numero di accessi contemporanei o dando disposizioni di rispettare il criterio della distanza interpersonale di almeno un metro;
- ☞ evitare trasferte se non assolutamente necessarie e, in caso di trasferte all’estero ritenute necessarie ed indifferibili, consultare preventivamente il sito istituzionale dell’Unità di crisi della Farnesina ([www.viaggiaresecuri.it](http://www.viaggiaresecuri.it));
- ☞ in caso di spostamenti in entrata ed in uscita dalle zone interessate dal D.P.C.M. 8 marzo 2020, l’art. 1 ammette tali **spostamenti se motivati da “comprovate esigenze lavorative”**. Per attestare l’esistenza di tali requisiti, **oltre al tragitto casa-lavoro e viceversa, che appare consentito**, in attesa di indicazioni da parte delle Autorità, si consiglia di **fornire apposita documentazione aziendale ai lavoratori interessati** (o almeno una e-mail inviata loro preventivamente) che indichi in modo circostanziato le esigenze lavorative che giustificano lo spostamento.

**Questo potrà essere utile (insieme al tesserino aziendale) anche ai fini dei controlli sia nel tragitto casa-lavoro, che per le altre esigenze.**

<sup>1</sup> L’art. 2, comma 1, lettera r), del DPCM 8/3/2020, ha stabilito che su tutto il territorio nazionale “la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro”.

## Misure di carattere igienico-sanitario

Il Datore di Lavoro deve disporre misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, quali:

- ↳ sensibilizzare i lavoratori sull'importanza di uno scrupoloso rispetto delle norme igieniche di base prescritte a livello nazionale e sull'iter da seguire in caso di manifestazione di sintomi o di provenienza da zone a rischio epidemiologico individuate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- ↳ mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- ↳ incrementare la frequenza della pulizia delle superfici e degli oggetti condivisi.

La sensibilizzazione dei lavoratori sugli aspetti sopra evidenziati può essere realizzata mediante distribuzione dell'ordine di servizio di cui all'Allegato 1 al presente documento.

Si sottolinea, a tale riguardo, che nell'ambito delle citate raccomandazioni igieniche di base l'uso delle mascherine viene consigliato nei soli casi di sospetta patologia o di assistenza a persone con patologia in atto e che non è previsto alcun obbligo di accertare lo stato febbrile dei lavoratori prima del loro quotidiano ingresso in azienda.

## Gestione di alcuni possibili scenari

Evidenziamo di seguito alcuni scenari plausibili, corredati dalle indicazioni operative ritenute appropriate per una loro corretta gestione:

### **A. Lavoratore che non si presenta al lavoro, o che prima/durante il lavoro manifesti sintomi simil-influenzali (febbre, tosse e/o dispnea).**

In questa ipotesi è opportuno che l'azienda, preso atto dell'assenza dal lavoro del proprio dipendente, o del manifestarsi dei sintomi prima dell'inizio o durante la prestazione lavorativa, solleciti il lavoratore a seguire l'iter consigliato dal Ministero della Salute. Cioè a restare a casa o recarvisi, prendendo **contatto telefonico con il medico di famiglia o la Guardia medica** ovvero, in caso di necessità o di sintomatologia acuta (febbre superiore a 37,5° associata a difficoltà respiratorie), direttamente con il 112/118, **evitando di recarsi fisicamente presso i Pronto Soccorso ospedalieri**<sup>2</sup>.

È opportuno che l'azienda riceva dal lavoratore una puntuale e sollecita informazione di ritorno circa gli esiti della segnalazione effettuata, specie per quanto concerne le misure di profilassi eventualmente prescritte dalle strutture sanitarie competenti in caso di accertata positività alla COVID-19.

Riteniamo che i periodi di assenza dal lavoro conseguenti agli accertamenti disposti nei confronti del lavoratore ed alle connesse misure di profilassi, possano essere gestiti come ordinari periodi di malattia, ove attestati da idonea certificazione.

Le informazioni acquisite dall'azienda durante la fase di profilassi ed il rientro del lavoratore in azienda al termine della stessa deve essere gestito in stretta collaborazione con il Medico competente e con l'RSPP.

Evidenziamo anche l'opportunità per l'azienda di predisporre in via cautelativa un elenco con i nominativi dei lavoratori che, nei 14 giorni precedenti, siano stati in "contatto stretto" con il dipendente assente dal lavoro per sintomatologia simil-influenzale, avendo condiviso con lui lo stesso ambito lavorativo. E questo perché:

- in caso di accertata positività di un lavoratore alla COVID-19, di norma le Autorità sanitarie chiedono all'azienda di provenienza i nominativi dei colleghi che rientrino nella condizione di "contatto stretto", per le valutazioni e prescrizioni del caso;

---

<sup>2</sup> Per informazioni di carattere generale sul Coronavirus COVID-19, è prevista la possibilità di contattare il numero verde nazionale 1500 o gli appositi numeri verdi attivati da ciascuna Regione, il cui elenco è pubblicato, unitamente ad una serie di FAQ, sul sito [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it) (in Piemonte il numero verde è 800192020, attivo 24 ore su 24).

- a sua volta, l'azienda che venga a conoscenza della positività di un suo dipendente alla COVID-19, possa individuare con precisione la cerchia dei "contatti stretti", anche se asintomatici, per adottare nei loro confronti le opportune misure di prevenzione.

#### **B. Lavoratore asintomatico che è stato in "contatto stretto" con un caso di COVID-19 o ha soggiornato in zone a rischio epidemiologico.**

Nei confronti dei lavoratori che nei 14 giorni precedenti siano stati in "contatto stretto" con un collega risultato positivo alla COVID-19, avendo condiviso con lui lo stesso ambito lavorativo, ma che non presentino sintomi evidenti, è opportuno che l'azienda disponga prudenzialmente, di concerto con il medico competente e con l'RSPP, il temporaneo allontanamento dal lavoro:

- adottando, ove possibile, misure organizzative come il ricorso al lavoro agile o facendo fruire eventuali periodi di ferie arretrate;
- invitando gli interessati a contattare comunque il medico curante per le sue valutazioni del caso-

In alternativa, anche temporanea, all'allontanamento dal lavoro, possono essere valutate, ove possibili e sempre di concerto con il medico competente e l'RSPP, modalità organizzative che prevedano l'adozione di idonei dispositivi di protezione individuale (ad esempio, mascherine) ed il rispetto di una distanza di sicurezza dagli altri lavoratori, quando non l'effettuazione della prestazione lavorativa in condizioni di sostanziale isolamento.

Oltre alla situazione sopra descritta, si può presentare quella dei lavoratori che nei 14 giorni precedenti:

- siano stati in "contatto stretto" con persone estranee all'azienda (ad esempio, per condivisione dello stesso ambito familiare), risultate positive alla COVID-19;
- abbiano soggiornato in una delle zone a rischio epidemiologico individuate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (v. la sezione "Rapporti internazionali" del sito [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)).

Nel primo caso, qualora l'azienda venga direttamente o indirettamente a conoscenza del fatto che un proprio lavoratore è stato in "contatto stretto" con persone terze rispetto alla cerchia aziendale, è consigliabile l'adozione delle misure preventive già suggerite con riferimento all'ipotesi precedente.

Nel caso, invece, in cui si venga direttamente o indirettamente a conoscenza del soggiorno di un proprio lavoratore in una zona a rischio epidemiologico, deve esserne disposto l'allontanamento dal lavoro, con invito a prendere contatto con il Dipartimento di prevenzione dell'ASL competente per territorio e con il medico curante per l'attivazione delle misure di profilassi previste dalla normativa in vigore (v., in ultimo, l'art. 3 del D.P.C.M. 8 marzo 2020).

In via cautelativa, nel caso l'azienda volesse preconstituersi un set di informazioni circa gli eventuali collegamenti epidemiologici di propri lavoratori, potrebbe essere valutata la distribuzione a tutto il personale della scheda di autodichiarazione di cui all'Allegato 2 al presente documento.

Si tratta della stessa scheda che si suggerisce di far compilare e sottoscrivere, in ogni caso, ai soggetti terzi che dovessero accedere ai locali aziendali (fattorini, corrieri, fornitori, ecc.).

## FAC-SIMILE DI ORDINE DI SERVIZIO PER I LAVORATORI

Preso atto delle norme emanate dalle Autorità competenti per il contenimento del rischio di esposizione al nuovo Coronavirus COVID 19, si raccomanda a tutto il personale il puntuale e rigoroso rispetto delle seguenti disposizioni:

1. Privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto (video/audio conferenza).
2. In alternativa a tali modalità organizzative, tenere conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali condivisi in rapporto al numero di partecipanti all'incontro/riunione, garantendo il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro prevista dalla normativa in vigore ed assicurando sempre un adeguato ricambio d'aria nei locali.
3. Evitare trasferte se non assolutamente necessarie; ove necessarie, consultare preventivamente il sito istituzionale del Ministero della Salute ([www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it)) e, in caso di trasferte all'estero, il sito istituzionale dell'Unità di crisi della Farnesina ([www.viaggiasesicuri.it](http://www.viaggiasesicuri.it)).
4. Rispettare scrupolosamente le norme igieniche di base indicate in allegato.
5. In presenza di sintomi (febbre, tosse e/o difficoltà respiratorie) o in caso di "contatto stretto" con persone potenzialmente contagiose, evitare di recarsi al lavoro o, se al lavoro, fare ritorno a casa, informandone contestualmente la Direzione e prendendo contatto con il medico di famiglia/guardia medica ovvero, in caso di necessità, direttamente con il 112.  
Si ricorda che il 112 è un numero telefonico dedicato esclusivamente alle emergenze e che per informazioni di carattere generale sul nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 e/o sulla connessa patologia denominata COVID-19, sono disponibili:
  - le FAQ pubblicate sul sito [www.salute.gov.it](http://www.salute.gov.it);
  - il numero verde nazionale 1500;
  - i numeri verdi attivati da ciascuna Regione, il cui elenco è pubblicato sul predetto sito istituzionale (in Piemonte il numero verde è 800192020, attivo 24 ore su 24).
6. Nell'ipotesi di sottoposizione alle misure cautelative previste dal Ministero della Salute per i casi "sospetti", darne contestuale notizia alla Direzione, specificando la tipologia di misura applicata e le relative tempistiche.

Grazie per la collaborazione.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 MARZO 2020**  
**Misure di prevenzione igienico-sanitarie applicabili su tutto il territorio nazionale**

Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

## SCHEDA DI AUTODICHIARAZIONE

**A causa dell'emergenza sanitaria in atto (coronavirus COVID-19) a titolo precauzionale, La preghiamo di compilare la scheda di autodichiarazione.**

**In caso contrario o in presenza di fattori di rischio, non potrà per ora essere consentito l'accesso alla nostra azienda.**

### **AUTODICHIARAZIONE**

Nome: \_\_\_\_\_

Cognome: \_\_\_\_\_

Azienda/Ente: \_\_\_\_\_

Telefono e mail: \_\_\_\_\_

### **DICHIARA**

1. Di non essere stato/a in Cina, né in altri Paesi esteri, né in aree nazionali ("zona rossa") considerate focolai di infezione da coronavirus, nell'arco di 15 giorni antecedenti la data odierna.
2. Di non essere entrato/a in contatto con persone provenienti da predette aree, nel medesimo arco temporale, ovvero di avere osservato il periodo di quarantena prescritto di 15 giorni.
3. Di non accusare, ad oggi, alcun sintomo influenzale, per quanto lieve.

Data e firma

### **Informativa circa il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016**

La informiamo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, che la nostra società procederà al trattamento dei dati personali da Lei volontariamente forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali e nel rispetto degli obblighi e delle garanzie delle norme di legge, contrattuali e regolamentari.

I dati personali da Lei forniti sono raccolti, sulla base del legittimo interesse del Titolare, per esclusive finalità di sicurezza in considerazione alla gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19.

All'interno della nostra organizzazione i dati potranno essere conosciuti solo da soggetti specificatamente autorizzati e istruiti.

Titolare del trattamento è la società \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_.

L'interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dal Regolamento UE.

Il periodo di conservazioni dei suoi dati personali è di \_\_\_\_\_ (es. tempo necessario per gestire la visita/riunione presso la nostra azienda).

*(eventuale: indicare contatto del DPO se designato)*